



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Simona Delle Site, ha pronunciato il seguente

DECRETO

ai sensi dell'art.14-*quinquies* l. n. 3/2012

Visto il ricorso per la liquidazione dei beni *ex art.* 14-ter l. n. 3/2012 presentato da Gabriele Vettori, nato a Vercelli il 6.6.1973, residente in Recetto (NO), via Don Antonio Perazzi n. 16, con il patrocinio degli avv.ti Monica Pagano e Matteo Marini;

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale di Novara, essendo il ricorrente residente in un comune rientrante nel circondario di questo Ufficio giudiziario;

rilevato che:

- il richiedente è persona fisica in stato di sovraindebitamento *ex art.* 6, co. 2 l. n. 3/2012;
- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, co. 2, lett. a) e b) l. n. 3/2012, atteso che il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della l. n. 3/2012 e non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ai procedimenti di cui al capo II della l. n. 3/2012;
- la domanda è corredata della documentazione di cui all'art. 9, co. 2 e 3, l. n.3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni del debitore, elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, certificazioni uniche degli ultimi tre anni, elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo, certificato di stato di famiglia);
- alla domanda risultano, altresì, allegati, come previsto dall'art.14-ter, co. 3, l. n.3/2012, l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno di essi, nonché la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- la relazione dell'OCC è completa, esaustiva e contiene elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art.14-terdecies l. n. 3/2012;
- la documentazione prodotta consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore ai sensi dell'art.14-ter, co. 5, l. n. 3/2012;

- non emergono elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (v. art. 14-*quinqüies*, co. 1, l. n. 3/2012);

ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere, ai sensi dell'art.14-*quinqüies*, co. 2, l. n. 3/2012, alla nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto n. 267/1942;

ritenuto che il sig. Vettori possa essere autorizzato a permanere all'interno della propria abitazione sino al momento della vendita della stessa *ex art.* 14-*quinqüies*, co. 2, l. n. 3/2012;

visto l'elenco allegato al ricorso, relativo alle spese minime essenziali di vita, e ritenuto che il limite di cui all'art.14-*ter*, co. 6, lett. b), concernente i redditi da lavoro da non comprendere nella liquidazione, possa essere fissato, considerate le esigenze proprie del sig. Vettori, in euro 10.920,00 annui netti, pari a euro 910,00 mensili netti fino al momento della vendita dell'abitazione in cui è stato autorizzato a risiedere; con riserva di revisione di tale limite al momento dell'aggiudicazione dell'immobile nell'ambito della presente procedura liquidatoria;

ritenuto, infine, che il pignoramento presso terzi eseguito da Equitalia Nord s.p.a. (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) *ex art.* 72-*bis* d.P.R. n. 602/1973 non sia opponibile alla presente procedura di liquidazione, essendo essa assimilabile alla procedura fallimentare relativamente alla quale è pacifico che *“in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato a norma dell'art. 553 cod. proc. civ. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 L. Fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l'assegnazione sia stata disposta in data anteriore. L'assegnazione, infatti, non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, in quanto, avendo essa luogo "salvo esazione", l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato, con la conseguenza che è al pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore che deve essere ricollegata l'efficacia estintiva idonea a giustificare la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 legge fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, sia pur indirettamente, in quanto effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo e a tale categoria va ricondotto il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto l'assegnazione coattiva del credito ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ.. Il terzo debitore che esegue il pagamento dopo la dichiarazione di fallimento estingue, infatti, oltre al suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche il debito del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo”* (v. Cass. n. 1227/2016, Cass. n. 10867/2020);

P.Q.M.

- dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di Gabriele Vettori, nato a Vercelli il 6.6.1973, residente in Recetto (NO), via Don Antonio Perazzi n. 16;
- nomina liquidatore la dott.ssa Paola Daffara;
- dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere, quindi, al Giudice dell'esecuzione la prosecuzione dei processi esecutivi;
- dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati per estratto sul sito internet del Tribunale di Novara e sul Corriere di Novara a cura del liquidatore;
- autorizza il sig. Vettori a permanere all'interno della propria abitazione, sita in Recetto (NO), via Don Antonio Perazzi n.16, sino al momento della vendita della stessa;
- esclude dalla liquidazione i redditi da lavoro del sig. Vettori fino al limite di 910,00 mensili netti, con riserva di revisione di tale limite al momento della vendita dell'immobile;
- dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi l'OCC ed il Giudice sull'attività liquidativa svolta.

Si evidenzia che il presente decreto è equiparato *ex lege* al pignoramento, è titolo esecutivo per la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Così deciso in Novara il 25.01.2021

Il Giudice
dott.ssa Simona Delle Site

ESTRATTO DOMANDA LIQUIDAZIONE PATRIMONIO

5/2020 VETTORI GABRIELE

Il debitore ha avanzato proposta di liquidazione del patrimonio ex art14ter L 3/2012 mettendo a disposizione dei creditori:

- immobile in Comune di Recetto stimato al prezzo di acquisto in euro 64.000;
- una provvista liquida mensile per un periodo minimo di 4 anni oscillante tra 610 e 970 euro

con richiesta al tribunale di sospensione delle esecuzioni (pignoramento presso terzi dello stipendio) in corso